IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	20
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché	
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo	
(Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	20

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roger DE MENECH, presidente, preliminarmente e d'intesa con il presidente Rizzo, informa la Commissione della dolorosa scomparsa della signora Maria Ricchiuti, assistente parlamentare della Camera. Era una persona di elevata professionalità e di grande cortesia e dedizione. È scomparsa a soli 44 anni, lasciando il marito e una bambina nella prima infanzia. Esprime ai familiari i sensi della sua più affettuosa vicinanza.

La Commissione si associa.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che si passerà all'ordine del giorno.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

Alessandra ERMELLINO (M5S) evidenzia come le disposizioni dell'articolo 211 abbiano suscitato alcune perplessità, in parte espresse anche dal relatore Pagani. Ricorda come la norma consenta alla società Difesa e Servizi di concedere in uso temporaneo, attraverso la stipula di convenzioni e accordi, immobili della Difesa a destinazione industriale. Osserva, tuttavia, che gli elementi di informazione acquisiti sulle finalità di tali concessioni sono assai lacunosi e rimane convinta che i beni pubblici debbano essere destinati, in via prioritaria, al soddisfacimento delle esigenze pubbliche. Fa presente che presso la

Commissione Bilancio sono state presentate proposte emendative soppressive dell'articolo 211 e, nel ribadire il suo giudizio critico nei confronti di questa disposizione, chiede al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti.

Luca FRUSONE (M5S) conviene che sul tema degli immobili sia necessario sviluppare un'ulteriore riflessione e che occorra utilizzare al meglio le strutture esistenti. In particolare, sottolinea l'importanza di mantenere, da parte della Difesa, il possesso di quelle infrastrutture che hanno una valenza strategica, similmente quanto è stato previsto per alcune strutture industriali dai recenti provvedimenti che hanno esteso l'ambito di applicazione della cosiddetta golden power. Occorre, dunque, prestare grande attenzione alla problematica e cercare di fare chiarezza sulla disciplina, eventualmente anche attraverso un'attività futura da parte della Commissione.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ritiene che non sia sbagliato offrire alla Difesa l'opportunità di alienare il proprio patrimonio immobiliare, purché ciò non pregiudichi l'interesse generale che attraverso tali beni deve essere prioritariamente perseguito. Si tratta di un'attività di valutazione che, a suo avviso, deve essere svolta dalle Forze armate e, pertanto, auspica che la norma possa essere scritta in modo generale e astratto, senza entrare nei dettagli relativi alle singole dismissioni.

Alberto PAGANI (PD), relatore, rileva come l'attività conoscitiva svolta abbia fatto emergere l'impegno e la dedizione del personale della Difesa nel contributo al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e all'approntamento dei presidi territoriali, sanitari e non, necessari per prestare le dovute cure alle persone colpite. Sotto questo aspetto, le audizioni non hanno mancato di confermare quanto in sede di relazione era stato evidenziato, vale a dire il carattere ampio e ambizioso degli interventi normativi che interessano il settore della Difesa. Deve sottolineare,

tuttavia, che le audizioni non hanno fornito elementi decisivi che consentano di rimuovere completamente le perplessità avanzate all'avvio dell'esame del provvedimento. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni degli articoli 164, commi 2 e 3, e 211, commi 2 e 3, che riguardano, rispettivamente, gli immobili di tipo alloggiativo della Difesa, di cui viene prevista, con una modifica dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, la cessione a titolo definitivo, nonché i terreni e i beni non residenziali, di cui si prevede la cessione a titolo temporaneo, con annessa possibilità di costruire; e la cessione a titolo temporaneo di immobili di destinazione industriale e logistica. Si tratta di disposizioni che hanno suscitato riserve anche dalla collega Ermellino e conferma che presso la Commissione Bilancio sono stati presentati diversi emendamenti a questi due articoli, segno che esigenze di modificazione del testo sono ampiamente avvertite dai vari gruppi parlamentari. Segnala che, insieme all'altro relatore, Giovanni Russo, ha presentato anche un emendamento volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 164, dichiarando tuttavia di essere disponibile a ritirarlo in esito al dibattito in corso in questa Commissione. Tali proposte emendative sono, a suo avviso, sintomo della necessità di intervenire sul testo e dell'opportunità che la Commissione Difesa contribuisca a sciogliere i nodi critici giungendo a una migliore definizione delle intenzioni del legislatore e del contenuto del provvedimento. Domanda, quindi, al rappresentante del Governo quale sia la posizione in ordine alla necessità di definire l'articolato in maniera più chiara, al fine di evitare equivoci interpretativi e incomprensioni. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 164, evidenzia che la successione appropriata procedure previste dalla legge avrebbe dovuto contemplare la presentazione del documento biennale sulla gestione del patrimonio immobiliare, ma l'ultimo presentato alle Commissioni difesa della Camera e del Senato e da queste approvato risale all'anno 2015. Ritiene opportuno che nel testo della disposizione sia esplicitato che il piano al quale fare riferimento sia proprio l'ultimo approvato dal Parlamento, anche al fine di evitare incomprensioni che potrebbero generare inutili e dannose polemiche. Prospetta, quindi, la possibilità di una riformulazione del comma 2, al fine di prevedere che gli atti di dismissione del patrimonio immobiliare di tipo residenziale delle Forze armate concernano solo gli immobili che siano stati già oggetto di provvedimenti emanati, vale a dire del decreto direttoriale del 22 novembre 2010 e, quindi, dei decreti ministeriali di cui all'articolo 306, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare già adottati e sottoposti a parere parlamentare.

Inoltre, ritiene che i procedimenti di cessione con evidenza pubblica debbano essere pubblicizzati sul sito Internet del Ministero, dal momento che la trasparenza e la pubblicità così assicurata consentirebbe di superare tutte le riserve in ordine all'esclusione del diritto di preferenza. Quanto, invece, alle procedure di cessione in uso delle aree industriali e logistiche appartenenti all'amministrazione della Difesa, rileva come non sia stato possibile svolgere l'audizione dei vertici della società Difesa e Servizi. In luogo della soppressione, si potrebbe specificare che questi atti debbano essere a carattere oneroso per il beneficiario e che debbano essere sottoposti a previo parere parlamentare, accogliendo così l'indicazione contenuti a nell'emendamento depositato presso la Commissione Bilancio dal collega Carè. Conclude, rimanendo in attesa del riscontro del rappresentante del Governo, e si riserva di depositare, d'intesa con l'altro relatore Giovanni Russo, una bozza di parere sul decreto-legge.

Giovanni RUSSO (M5S), relatore, con particolare riferimento all'articolo 19, comma 5, relativo all'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari, osserva come sia emersa l'esigenza di utilizzare le risorse destinate all'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento in modo coordinato tra i diversi

servizi sanitari militari delle Forze armate, favorendo la distribuzione e l'utilizzo in chiave interforze di attrezzature e materiali. Sottolinea che il potenziamento dei servizi sanitari militari può giovare al Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, fa riferimento al Centro ospedaliero militare di Taranto per le implicazioni di carattere ambientale riferite al territorio. Segnala come dall'attività conoscitiva sia venuto lo stimolo di affidare all'Ispettorato Generale della Sanità Militare compiti di controllo e verifica del rispetto dei protocolli sanitari di contenimento del contagio del Covid-19, comprese le dotazioni di dispositivi di protezione individuale, in tutti gli enti e mezzi navali, terrestri ed aerei alle dipendenze dell'amministrazione della Difesa. Con riferimento all'articolo 22, considera opportuno prevedere un nuovo piano di impiego del personale militare impegnato nell'ambito dell'operazione « Strade Sicure » al fine di garantire maggiori pattuglie con impiego dinamico, con compiti specifici di garanzia delle regole di distanziamento sociale previste dalla normativa di contrasto al virus. Venendo alla disposizione che ritiene più problematica - vale a dire l'articolo 164 sollecitare la Commissione a prevedere nel parere che qualunque tipo di dismissione sia preceduta dall'adempimento degli impegni contenuti nella risoluzione sugli immobili approvata nel Gennaio di quest'anno e che il piano di gestione previsto dal comma 2 dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare venga presentato al più presto. Infine, si riserva di formulare nella prossima seduta ulteriori osservazioni in ordine ai dubbi sollevati dall'articolo 211.

Il sottosegretario Giulio CALVISI ribadisce che il comma 2 dell'articolo 164 modifica l'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare introducendo il comma 5-bis al fine di razionalizzare e rendere più celeri le procedure di alienazione del patrimonio alloggiativo della Difesa. In particolare, la disposizione prevede che il Ministero della difesa possa, in caso di precedenti gare andate deserte,

dismettere in un unico lotto più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato o comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica. La norma, quindi, si riferisce solo ed esclusivamente di alloggi liberi, già compresi nei precedenti decreti di alienazione degli alloggi, per i quali si vuole introdurre una nuova tipologia di cessione, per lotti, considerato che i tentativi precedenti di vendita non hanno portato i risultati che ci si era prefissi. Ricorda, infatti, che si tratta di immobili rimasti invenduti nonostante nelle procedure di alienazione fosse stato garantito in una prima fase il diritto di prelazione a condizioni economiche vantaggiose per i conduttori e, in un secondo momento, la preferenza per il personale della Difesa che, pur non essendo conduttore, era interessato a divenire proprietario di una abitazione. Osserva, pertanto, che non sussiste il pericolo di nocumento del diritto di prelazione in quanto, trattandosi di alloggi già liberi, non ci si trova di fronte alla fattispecie di un diritto potestativo in capo a conduttori che, nel caso, si andrebbe a sovrapporre, vincolandolo, al normale meccanismo negoziale. Attraverso tale meccanismo si potrebbe rendere più appetibile l'acquisizione degli alloggi agli operatori economici del settore e si consentirebbe alla Difesa di realizzare proventi da destinare all'adeguamento degli alloggi funzionali alle esigenze istituzionali e alla costruzione di nuovi alloggi, facendo venire meno, al contempo, gli oneri di manutenzione a carico del dicastero. Rileva, poi, con riferimento al comma 3, che la disposizione è volta a rendere più efficienti le procedure di recupero e valorizzazione di beni immobili militari rendendo più appetibili sul mercato determinate aree che richiedono investimenti particolarmente importanti. Infatti, attraverso la cessione del diritto di superficie per 50 anni, si facilita la mutuabilità dell'investimento necessario a realizzare gli interventi di recupero e di valorizzazione. Quanto al tema della trasparenza delle procedure di alienazione, assicura che la Difesa è attenta e disponibile a considerare favorevolmente le di-

verse proposte emendative presentate in un'ottica di coinvolgimento del Parlamento, valutando altresì gli indirizzi che questo vorrà fornire su questo aspetto nuovo e per certi versi sperimentale.

Quanto all'articolo 211, osserva che i commi 2 e 3 introducono una nuova forma di valorizzazione di strutture industriali e logistiche militari, offrendo agli investitori la possibilità dell'affidamento in uso temporaneo a titolo oneroso per finalità produttive compatibili con la filiera delle lavorazioni militari mediante stipula di convenzioni. Precisa, quindi, che la norma riguarda aree che al momento sono sovradimensionate per le esigenze dell'Amministrazione, ma comunque fondamentali per le esigenze dello strumento militare e che le convenzioni sono strumenti negoziali flessibili che consentono di essere modellati in funzione della complessità e della presunta durata del progetto di co-gestione. Si tratta della prima previsione di questo genere nell'ambito delle iniziative poste in essere dalla Difesa, assolutamente coerente con i principi del perseguimento dell'interesse pubblico e della massimizzazione degli interessi primari della gestione della cosa pubblica. Peraltro, la durata prevista al massimo in 50 anni per le convenzioni, con possibilità di trasferire il diritto di superficie, è coerente con il disposto normativo dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001.

Infine, con riferimento alle osservazioni del relatore Giovanni Russo e alla eventuale necessità di un coordinamento normativo, fa presente che all'articolo 20 viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli oneri di lavoro straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale militare sul territorio e dal personale medico e paramedico militare assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa, sia del Servizio sanitario nazionale. Rileva che la disposizione consente il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di tale personale fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ovvero fino al 31 luglio 2020. Ciò nella considerazione che lo stanziamento iniziale assicurava la copertura degli oneri per soli 90 giorni (dal 17 marzo al 14 giugno 2020). Pertanto, precisa che l'articolo 20 non riguarda l'operazione Strade sicure e non crea alcuna sovrapposizione a livello normativo.

Alberto PAGANI (PD), relatore, ringrazia il rappresentante del Governo per le risposte puntuali fornite. Tuttavia non può esimersi dal ripetere che il senso dei suoi rilievi si radica nella necessità di assicurare al procedimento di alienazione del patrimonio pubblico, non solo snellezza, ma anche la massima trasparenza. Quello che una Commissione parlamentare non può permettersi è dare l'idea della superficialità nell'analisi di procedure che hanno a che fare con i beni dei contribuenti. È altresì necessario scongiurare il pericolo che i locatari, cui era stato offerto un appartamento in vendita con diritto di preferenza, vi abbiano rinunciato perché – pur scontato - il relativo prezzo non era alla loro portata; e che quelle stesse persone vedano successivamente gli appartamenti venduti in blocco a soggetti economicamente capaci a un prezzo unitario molto inferiore che a loro non era stato offerto.

Giovanni RUSSO (M5S), relatore, condivide le considerazioni del correlatore Pagani e si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega) invita a riflettere sulle difficoltà economiche che comporta l'acquisizione degli immobili rispetto alla loro locazione.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) sottolinea come il dicastero della Difesa, diversamente da quanto fa l'Esecutivo nel suo complesso, fornisca tutte le necessarie informazioni con tempestività e si adoperi per risolvere le questioni rapidamente. Tuttavia non può non rilevare che l'obbligo di presentazione biennale del piano di dismissione degli immobili non più utili alle esigenze della difesa sia da tempo disatteso in maniera ingiustificata. Invita quindi a prestare la massima attenzione affinché le norme che consentono di alienare in blocco immobili pubblici rimasti invenduti non possano dare adito a possibili speculazioni su beni della collettività e raccomanda di vigilare puntualmente.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.